

CONTRIBUTO PREVENZIONE ESECUTIVITA' DEGLI SFRATTI PER MOROSITA'

AVVISO PUBBLICO

Si rende noto che il Comune di Castiglione d'Orcia in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 250 del 15.04.2013 e a seguito della deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 07-05-2013

indice pubblico avviso

Finalizzato all'erogazione di contributi per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità nei confronti dei conduttori in temporanea difficoltà economica, determinata dalla perdita o dalla diminuzione della loro capacità reddituale in conseguenza della crisi economica.

Sarà possibile presentare domanda dal **13 maggio 2013** e fino ad esaurimento delle risorse rese disponibili dalla Regione Toscana e comunque non oltre il **31 dicembre 2013**.

Art. 1 Requisiti di partecipazione.

Può partecipare il richiedente che al momento della presentazione della domanda sia in possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana o di un paese dell' Unione europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione Europea, titolarità di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolarità di permesso di soggiorno almeno biennale con contestuale esercizio di regolare attività lavorativa di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
2. titolarità di un contratto di locazione di edilizia privata riferito ad un'unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato; sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;
3. residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio, ubicato sul territorio comunale;
4. possesso di una delle seguenti condizioni soggettive da comprovare con apposita documentazione da allegare alla domanda:
 - a) almeno uno dei componenti del nucleo familiare residente nell'alloggio sia un lavoratore dipendente, autonomo, o precario colpito dagli effetti della crisi economica, con conseguente perdita o sensibile riduzione della capacità reddituale derivante da uno dei seguenti eventi:
 - i. licenziamento, escluso quello per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo e per dimissioni volontarie (tranne nel caso in cui queste ultime siano riconducibili a una prolungata mancanza della retribuzione);
 - ii. accordi aziendali o sindacali con riduzione dell'orario di lavoro;
 - iii. cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga;
 - iv. collocazione in stato di mobilità;
 - v. mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico;
 - vi. cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A., aperte da almeno 12 mesi o consistente flessione dell'attività e del reddito derivante;

- b) malattia grave, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito o la necessità di far fronte a spese mediche e assistenziali di particolare rilevanza.
 - c) Modificazione del nucleo familiare con perdita di una fonte di reddito, per motivi quali separazione, allontanamento di un componente, detenzione;
 - d) La diminuita capacità reddituale può altresì essere attestata dai Servizi Sociali del Comune, purché la stessa sia connessa al peggioramento della condizione economica generale. In particolare possono essere ammessi al contributo nuclei familiari nei quali siano presenti componenti in possesso di contratti di lavoro saltuari o atipici o in condizioni di particolare fragilità (famiglie monoparentali, pensionati, presenza di portatori di handicap) per i quali l'erosione del potere d'acquisto comporti una effettiva e documentata difficoltà di sostentamento;
5. possesso di un reddito ISE riferito all'ultima dichiarazione reddituale disponibile non superiore a Euro 35.000,00 e valore I.S.E.E non superiore a 20.000,00;
 6. non titolarità per una quota superiore al 30 (trenta) per cento, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili a destinazione abitativa siti sul territorio nazionale;
 7. pendenza di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida ovvero sia intervenuta la convalida, ma non ci sia stata ancora esecuzione dello sfratto.

In entrambi i casi è **indispensabile allegare alla domanda, pena l'esclusione della stessa**, una comunicazione scritta non impegnativa, con la quale il proprietario dell'appartamento (anche tramite il proprio legale rappresentante) dichiara la propria disponibilità, solo se il contributo eventualmente erogato sia dallo stesso proprietario ritenuto congruo, a trasmettere al Tribunale competente rinuncia espressa a proseguire l'iter procedurale dello sfratto in essere e a continuare il rapporto di locazione o stipularne uno a nuovi patti e condizioni con il richiedente.

Qualora il locatore dell'appartamento per il quale sia stato intimato o convalidato lo sfratto, non sia disponibile ad interrompere la procedura esecutiva, è possibile utilizzare il contributo come fondo di garanzia per la stipula di un nuovo contratto di affitto relativo ad un nuovo alloggio ubicato in un Comune del L.O.D.E. senese. Si specifica che l'esperimento negativo del tentativo di conciliazione deve pervenire all'Amministrazione Comunale tramite atto di rinuncia sottoscritto dal locatore o dal suo legale rappresentante.

In questo caso è indispensabile allegare alla domanda, pena l'esclusione della stessa, una comunicazione scritta del nuovo locatore, contenente la disponibilità a stipulare un nuovo contratto avente i requisiti previsti dall'art. 1 punto 2) del presente avviso pubblico, con indicazioni relative alla durata e all'importo dell'affitto mensile.

In caso di esito positivo dell'istanza presentata, prima dell'erogazione del contributo, che sarà versato in unica soluzione direttamente al proprietario, il Comune nel cui territorio è ubicato l'alloggio oggetto di procedura esecutiva, richiederà al Locatore copia della rinuncia espressa alla procedura esecutiva firmata dallo stesso o dal suo legale rappresentante inviata al Tribunale competente e che verrà trasmessa dall'Amministrazione Comunale, anche tramite fax, a Siena Casa S.p.A. la quale potrà procedere all'accredito del contributo previsto. Qualora il proprietario non produca la documentazione richiesta automaticamente la domanda è da ritenersi esclusa.

Il proprietario con la medesima rinuncia si impegna, di conseguenza, a proseguire il rapporto di locazione in essere o, qualora l'iter procedurale dello sfratto fosse già nella fase successiva a quella della convalida, a sottoscrivere un nuovo contratto, preferibilmente secondo gli Accordi Territoriali vigenti.

In caso di mancato accordo con il proprietario dell'alloggio, qualora il richiedente abbia richiesto la costituzione del fondo di garanzia per il passaggio da casa a casa il contributo sarà erogato solo dopo la presentazione del nuovo contratto di locazione, avente tutti i requisiti previsti dall'art. 1 punto 2) del presente avviso pubblico. Anche in questo caso il contributo verrà versato direttamente, ed in un'unica soluzione, al Locatore del nuovo alloggio.

Art. 2 - Autocertificazione dei requisiti e Documentazione da presentare

La domanda dovrà, pena inammissibilità della stessa, essere compilata sull'apposito modulo approvato dall'Amministrazione Comunale ed attestare la presenza dei succitati requisiti oggettivi e soggettivi tramite autocertificazione ex artt. 46 e 47 d.p.r. 445/2000.

Al modulo di domanda dovranno essere allegati, pena l'automatica esclusione dell'istanza dal contributo, i seguenti documenti:

- a. Attestazione ISE – ISEE (indicazione della Situazione Economica Equivalente) rilasciata da un centro autorizzato di assistenza fiscale, in corso di validità;
- b. Carta di soggiorno o permesso di soggiorno per i cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea;
- c. Copia del Contratto di locazione, relativo all'alloggio oggetto del procedimento esecutivo, debitamente registrato;
- d. Atto di intimazione di sfratto o convalida dello sfratto da parte del Tribunale competente;
- e. Dichiarazione di disponibilità del proprietario alla revoca delle procedure esecutive e alla eventuale stipula di un nuovo contratto di locazione;
- f. Dichiarazione del locatore, o suo legale rappresentante, alla rinuncia del contributo **qualora il richiedente intenda attivare il fondo di garanzia per il passaggio da casa a casa;**
- g. Dichiarazione di disponibilità del locatore alla stipula di un nuovo contratto in un nuovo alloggio, con indicazione della durata e dell'importo mensile dell'affitto, **qualora il richiedente intenda attivare il fondo di garanzia per il passaggio da casa a casa;**
- h. Documentazione attestante la morosità incolpevole di cui al punto 4 lettere a), b), c), d) dell'art. 1 del presente avviso;
- i. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente;

Art. 3 Modalità di presentazione della domanda

Le domande di partecipazione al presente avviso pubblico debbono essere presentate, a partire dal 13 maggio 2013, utilizzando esclusivamente il modello predisposto dal Comune di Castiglione d'Orcia e distribuito nell'Ufficio Segreteria del Comune in Via Marconi 11/A 53023 Castiglione d'Orcia (Siena) o scaricabile dal sito Internet del Comune all'indirizzo www.comune.castiglionedorcia.siena.it e dal sito Internet dell'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia all'indirizzo <http://www.uc-amiatavaldorcia.gov.it>.

La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte, corredata dall'idonea documentazione sopra richiamata e sottoscritta dal richiedente deve essere presentata a mano presso la sede del Comune in Via Marconi 11/A dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì, spedita per Raccomandata A.R. all'indirizzo Comune di Castiglione d'Orcia Ufficio Segreteria Viale Marconi 11/A 53023 Castiglione d'Orcia (Si) o essere inviata per posta certificata (P.E.C.) all'indirizzo comune.castiglionedorcia@postacert.toscana.it

La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'automatica esclusione dal contributo.

Art. 4 Istruttoria delle domande

Il Comune di Castiglione d'Orcia procede all'istruttoria delle domande pervenute, verificando il possesso dei requisiti previsti e stabilendo l'importo da erogare sulla base della morosità risultante dallo sfratto o dell'importo mensile della locazione del nuovo contratto di affitto.

Art. 5 Modalità e criteri di priorità nell'erogazione del contributo

Le domande pervenute, in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Avviso pubblico, verranno trasmesse da ogni singolo Comune, con l'indicazione della cifra erogabile, all'Ente Gestore. Siena Casa S.p.A. che provvederà a liquidare l'importo relativo, secondo i seguenti criteri di priorità:

- Ordine cronologico di presentazione delle domande, rilevato dalla data di protocollo in arrivo, apposta dal Comune ricevente. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale informare con la massima tempestività l'Ente Gestore non appena l'istruttoria della domanda sia stata portata a termine positivamente, comunicando la data del protocollo di che trattasi, per consentire la verifica dell'eventuale disponibilità del finanziamento e darne comunicazione al richiedente e al proprietario dell'alloggio;
- In caso due o più domande vengano presentate nello stesso giorno verrà data precedenza alla domanda con Valore ISEE più basso e in secondo luogo alla minore morosità accumulata dall'inquilino;

Art. 6 Ammontare del contributo

La cifra erogabile al proprietario dell'alloggio, che all'uopo dovrà fornire all'Ente Gestore i propri estremi bancari, deve essere determinata dal Comune in base al seguente criterio:

- Importo pari alla morosità pregressa, comprensivo dell'ammontare della spese ed interessi legali reclamati ricavabile dalla documentazione relativa allo sfratto, con un tetto massimo di 5.000 euro.
- In caso di costituzione di fondo di garanzia finalizzato alla stipula di un contratto di locazione per un alloggio diverso da quello oggetto di procedura esecutiva di sfratto, il contributo sarà pari a tre mensilità del nuovo contratto di affitto fino ad un tetto massimo di 2.000 euro.

Art. 7 Incompatibilità

- 1) Il contributo di cui alla presente misura non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo negli anni 2012/2013. Il Contributo affitto di cui alla L. 431/1998 è incompatibile con la presente misura solo se erogato al locatore a sanatoria della morosità (allegato A Deliberazione G.R.T. n. 265 del 6 aprile 2009, art. 10.2).
- 2) Il Contributo di cui alla presente misura può essere erogato per un massimo di due volte allo stesso nucleo familiare.
- 3) L'eventuale assegnazione dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio

Art. 8 Controlli e Sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. n. 445/2000, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo emerga che il contenuto della autocertificazione non corrisponda alla realtà o che i documenti presentati siano falsi, al dichiarante non è concesso il contributo, è denunciato alle Autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 d.p.r. n. 445/2000). Inoltre ai sensi dell'art. 19 del d.lgs n. 196/2003, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli anche presso privati (proprietari) per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese. L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite gravate di interessi legali.

Art. 9 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 22 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

I dati personali richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente avviso e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente che è anche responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni. Ai fini del presente procedimento si informa che il Comune tratterà i dati personali qualificabili, ai sensi dell'art. 4 lett. b), c) e d) del D.lgs 2003/196, come personali, identificativi e sensibili.

Il trattamento dei dati avverrà in adempimento degli obblighi di legge e nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza. Il Comune di Castiglione d'Orcia informa che i dati sensibili raccolti che risultassero "Eccedenti" o "non pertinenti" o "non indispensabili" rispetto alle finalità perseguite non verranno utilizzati salvo che per l'eventuale conservazione da effettuarsi a norma di legge

Finalità del trattamento

La presente raccolta dei dati da parte del Comune di Castiglione d'Orcia persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge o di regolamento. Tale raccolta è finalizzata alla erogazione del contributo straordinario per l'accesso per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità di cui alla delibera regione Toscana 5 dicembre 2011, n. 1088

Modalità del trattamento:

Il trattamento di tali dati avviene tramite l'inserimento in banche dati autorizzate e l'aggiornamento di archivi cartacei ed informatici. Le informazioni in tal modo raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente.

Obbligo o Facoltà di conferimento: ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettere "b" e "c" si evidenzia che il trattamento dei dati da parte del Comune di Castiglione d'Orcia è essenziale per l'adempimento dei procedimenti previsti e che pertanto il mancato conferimento di tali dati potrà comportare la mancata accettazione della domanda di partecipazione all'avviso pubblico.

Comunicazione e diffusione:

I dati personali, identificativi e sensibili saranno comunicati a Siena Casa S.p.A. per gli adempimenti connessi all'erogazione del contributo.

Titolare del trattamento dei dati:

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castiglione d'Orcia

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ex art. 7 D.lgs 196/2003:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale

Art 10 - Norma Finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si fa riferimento alla deliberazione di Giunta Regionale Toscana n° 250 del 15 aprile 2013.

Il Responsabile del procedimento e del trattamento dati è individuato nel Responsabile Servizi Sociali - Dott.ssa Virginia Pecci, tel. 0577.899703.